



DELIBERAZIONE N. 87 DEL 18.09.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016 - PROPOSTA AL CONSIGLIO SU AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI- DETERMINAZIONI

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
ALGIERI Klaus	Presidente	SI
BALDUCCHI Osvaldo	Componente	NO
COCCIOLO Maria	Componente	SI
COSENTINI Francesco	Componente	NO
MATRAGRANO Roberto	Componente	NO
ROSA Francesco	Componente	SI
SALERNO Francesco	Componente	SI
TARASI Pietro	Componente	SI
ZASA Pierluca	Componente	SI

Il Presidente, relatore sulla pratica in oggetto, riferisce che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", la Camera di Commercio deve effettuare i seguenti adempimenti:

- a) art. 24: entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) individuando quelle che devono essere alienate tra quelle che non detengono i requisiti individuati dal decreto; tale ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;
- b) art. 20: entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il Presidente ribadisce che a tal fine, possono essere mantenute le partecipazioni in quelle società che presentano i requisiti dell'art. 4 e soddisfano le condizioni di cui all'art. 5 del decreto. Ai fini della razionalizzazione in corso ricorda che per le società non appartenenti al sistema camerale, con deliberazione di G.C. n. 19 del 20.03.2017 si è proceduto alla dismissione delle partecipazioni detenute in ALTO TIRRENO COSENTINO, ISTITUTO CALABRIA QUALITA' E SILA SVILUPPO, e con deliberazione di G.C. n. 47 del 6/06/2017, l'Ente ha esercitato il diritto di recesso ad ogni effetto formale di legge dalla società PROTEKOS S.p.a., pur risultando la procedura di liquidazione in corso, stante impossibilità a funzionare della società per come descritta nella citata deliberazione. L'unica partecipazione che si è decisa di mantenere è stata quella in SACAL S.p.a..



La ricognizione delle società partecipate di cui all'art. 24 del decreto è sintetizzata nell'allegato piano alla presente deliberazione, predisposta dagli uffici competenti.

Inoltre, le nuove disposizioni del decreto sulle partecipate inducono l'Ente ad aggiornare il regolamento sulla gestione delle partecipazioni, disciplinando gli adempimenti degli uffici e altre modifiche riguardanti la gestione della partecipazione alle assemblee degli organismi e la rappresentanza della Camera nelle assemblee. L'aggiornamento del regolamento in parola viene approvato dalla Giunta come proposta al Consiglio, atteso che il novellato comma 4-bis dell'articolo 3 (Potestà statutaria e regolamentare) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii, dispone che i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio.

Il Presidente invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", pubblicato in G.U. n. 210 dello 08/09/2016, il quale disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; le disposizioni si applicano avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO il disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

VISTO il disposto dell'art. 4, comma 2, del decreto, secondo il quale nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;



VISTO l'art. 20, che ai commi 1 e 2 è rubricato nel seguente modo:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

VISTO in particolare l'art. 24 del decreto avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni", secondo cui le amministrazioni pubbliche devono effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, entro il 30 settembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate tra quelle che non detengono i requisiti individuati dal decreto; tale ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. 23 del 2/04/2015 con cui l'Ente ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute, adottato in ottemperanza alla disposizione dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre n. 190;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'avviato processo di razionalizzazione della spesa dell'Ente si è inteso rendere efficiente anche la gestione delle partecipazioni pubbliche possedute nelle società non appartenenti al sistema camerale, per come già effettuato con deliberazione di G.C. n. 19 del 20/03/2017, procedendo ad una riduzione delle medesime ed individuando quelle da dismettere tra coloro che non detengono i requisiti previsti dal citato decreto, in cui per ogni società si è stabilita la seguente decisione: dismissione delle partecipazioni detenute in ALTO TIRRENO COSENTINO, ISTITUTO CALABRIA QUALITA' E SILA SVILUPPO, mantenimento della partecipazione in SACAL e in PROTEKOS, di cui per quest'ultima con richiesta di apposita relazione al liquidatore sull'andamento della liquidazione della società;



CONSIDERATO che con successiva deliberazione di G.C. n. 47 del 6/06/2017, pur risultando la procedura di liquidazione in atto, l'Ente ha esercitato il diritto di recesso ad ogni effetto formale di legge dalla società PROTEKOS S.p.a., stante l'impossibilità a funzionare della società per come descritta nella citata deliberazione;

DATO ATTO che, dal combinato disposto degli articoli 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" e 24 "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*" del decreto d.lgs. 175/2016, le partecipazioni societarie che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, devono essere dismesse in conformità all'art. 10 "*Alienazioni di partecipazioni sociali*";

VISTE le linee guida per la razionalizzazione straordinaria delle società partecipate dalle Camere di Commercio prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 trasmesso da Unioncamere ed acquisto agli atti camerali con prot. 16115 del 14/09/2017;

RITENUTO pertanto procedere alla ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente per come illustrato nell'allegato piano di revisione straordinaria delle partecipazioni;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Camerale n. 137 del 22/12/2014 avente ad oggetto "Regolamento per la gestione delle partecipazioni e esame delle partecipazioni detenute in società ai fini della eventuale dismissione, ex art. 1 comma 569 della legge 147/2013;

CONSIDERATO che in ottemperanza alla disposizioni dettate dal D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", la Camera di Commercio di Cosenza deve effettuare due adempimenti:

- c) art. 24: entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) individuando quelle che devono essere alienate tra quelle che non detengono i requisiti individuati dal decreto; tale ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;
- d) art. 20: entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

VISTO il nuovo comma 4-bis, dell'articolo 3 (Potestà statutaria e regolamentare) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che "I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti".

RITENUTO opportuno proporre al consiglio l'aggiornamento del regolamento in parola disciplinando gli adempimenti degli uffici in relazione alle nuove disposizioni, con introduzione dell'art. 8 "Articolo 8 – Razionalizzazione periodica e revisione straordinaria delle partecipazioni", nonché nell'ambito dello snellimento delle procedure amministrative, effettuare altre modifiche quali la gestione della partecipazione alle assemblee degli organismi (art. 5. Comma 2) e la rappresentanza della Camera nelle assemblee (art. 5. Comma 8);

ESAMINATI gli atti istruttori relativi alla proposta di deliberazione in oggetto tra cui l'allegato piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ed il regolamento con le modifiche citate;



VISTI la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno in corso, il preventivo economico per l'anno in corso, lo statuto camerale, la legge 580/93, come modificata da ultimo dal d.Lgs n.219/2016;

VISTO lo Statuto camerale approvato e da ultimo modificato con DCC n. 2 del 22.01.2013,

VISTA la Legge 580/93 e smi così come modificata dal d.lgs. n. 23/2010 e da ultimo dal d.lgs. n. 219/2016;

PRESO ATTO della proposta con cui il Responsabile istruttoria e il Segretario generale hanno reso il parere favorevole sotto il profilo della legittimità;

DATO ATTO della presenza del Collegio dei revisori e in particolare del Dr.Corbelli;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Cosenza, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante, con riserva di successive e ulteriori valutazioni alla luce delle eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire sulle finalità e sulle condizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- 2) di dare atto quindi delle decisioni già precedentemente assunte per le società ALTO TIRRENO COSENTINO, ISTITUTO CALABRIA QUALITA', SILA SVILUPPO e PROTEKOS in liquidazione, per le quali si dà mandato all'Ufficio 3 per richiedere la liquidazione della quota;
- 3) di approvare la proposta al Consiglio relativa all'aggiornamento del regolamento per la gestione delle partecipazioni di cui alla delibera di G.C. n. 37 del 22.12.2014, che allegato alla presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta pubblicazione all'Albo camerale, sarà acquisita all'apposita raccolta.

Il Segretario Generale
Avv. Erminia Giorno

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."

Il Presidente
Klaus Algieri

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."